

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 775-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINI)

Comunicata alla Presidenza l'8 ottobre 1984

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia ed Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro delle Finanze**

**col Ministro dei Trasporti**

**col Ministro del Commercio con l'Estero**

**e col Ministro della Marina Mercantile**

*(V. Stampato Camera n. 971)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 giugno 1984*

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione ora sottoposta al giudizio del Senato, colma una lacuna giuridica nei rapporti italo-austriaci, che fino ad oggi avrebbero dovuto essere regolati sulla base della Convenzione con la Germania, del 1925, in forza di uno scambio di Note tra l'Italia e l'Austria del 26 agosto 1950, però mai ratificato dai rispettivi Parlamenti e che, in varie occasioni, non è stato ritenuto giuridicamente valido dagli organi giudiziari sia italiani sia austriaci, con la conseguenza di provocare doppie imposizioni, o favorire di fatto evasioni fiscali.

La Convenzione in oggetto si applica alle persone che sono residenti in Italia, o in Austria o in ambedue i paesi. La normativa in essa prevista ricalca il modello di Convenzione adottato in seno all'OCSE (cui partecipano sia l'Austria sia l'Italia), e si applica, in Italia, all'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche nonché a quella locale sui redditi; in Austria alle imposte sul reddito, sulle società, sugli amministratori, sul patrimonio, sui beni non soggetti a imposte di successione, sulle imprese commerciali e industriali, sui terreni, sulle imprese agricole e forestali, sul fondo per la perequazione degli oneri familiari di tali imprese e sul valore dei terreni edificabili.

Questo il trattamento delle categorie di redditi di maggiore rilevanza: per gli utili industriali e commerciali (articolo 7) è prevista la tassazione nel Paese di residenza dell'impresa, a meno che non venga svolta attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione; per i dividendi (articolo 10) è prevista la tassazione nel Paese di residenza del beneficiario, ma lo Stato di cui è residente la società distributrice può prelevare un'imposta del 15 per cento; per gli interessi (articolo 11) si ammette la possibilità di un prelievo alla fonte contenuto nei limiti del 10 per cento ed una esenzione, sempre nello Stato della fonte,

degli interessi pagati da o ad uno Stato contraente o suo ente locale; per i canoni (articolo 12), ovvero compensi di qualsiasi natura, per l'uso o la concessione di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche, o scientifiche, brevetti, marchi di fabbrica o commercio, attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, è prevista una tassazione nello Stato della fonte nella misura del 10 per cento, limitatamente ai casi in cui tali redditi siano percepiti da una società che possieda una partecipazione superiore al 50 per cento nel capitale della società debitrice. Per i redditi di lavoro considerati negli articoli da 14 a 20, sono state adottate le normali soluzioni OCSE: una specifica disposizione è per i frontalieri che svolgono attività di lavoro dipendente (articolo 15) per i quali la tassazione delle remunerazioni è nel Paese in cui sono residenti. Tale norma interessa particolarmente i numerosi frontalieri italiani che sono così assicurati contro la possibilità di doppia imposizione.

Per quanto riguarda, infine, il metodo per evitare le doppie imposizioni (articolo 23), è stata inserita la clausola-tipo che ormai figura in tutti gli accordi negoziati dopo l'entrata in vigore della riforma tributaria.

Quando la Convenzione sarà entrata in vigore, le sue norme avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1974, data di entrata in vigore della riforma tributaria italiana (articolo 29); si prevede anche una retrodatazione al 1° gennaio 1964 degli effetti convenzionali per i redditi della navigazione marittima ed aerea sanando così una situazione di fatto di astensione di ciascuna Parte contraente dal prelevamento di imposte a carico delle compagnie di navigazione dell'altro Stato.

La Commissione affari esteri unanime raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

MARTINI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della convenzione stessa.